COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CACCIATORE

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 1024

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile (*Approvato in un testo unificato dal Senato* (3585);

BASLINI: Riammissione in termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (2806);

DI NARDO FERDINANDO: Modifiche alle norme sul riconoscimento dei figli naturali (2900);

CIAMPAGLIA: Riapertura dei termini per l'azione tendente al riconoscimento della paternità dei figli nati prima del 1° luglio 1939 (3310) 1024

PRESIDENTE 1024, 1025

CASTELLI, *Relatore* 1025

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* 1024

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1025

SPAGNOLI 1025

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (593);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforme del diritto di famiglia (703);

PAG.

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

FORTUNA ed altri: Riforma del diritto di famiglia (3488) 1026

PRESIDENTE 1026, 1030, 1031, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1041, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050

CASTELLI, *Relatore* . . 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050

IOTTI LEONILDE 1035, 1047

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore* . 1041, 1047

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1050

SPAGNOLI . 1029, 1030, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1041, 1043, 1044, 1046, 1048, 1050

TAGLIARINI 1050

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1050

La seduta comincia alle 9,50.

BERNARDI, *Segretario ff.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Assante e Pellegrino sono sostituiti dai deputati Leonilde Iotti e Spagnoli.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Chiariello e Finizzi; Carraro e Coppola; Vignola ed altri; Dal Canton Maria Pia ed altri: Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile *(Approvati, in un testo unificato, dal Senato)* (3585) e delle proposte di legge Baslini: Riammissione in termine dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (2806); di Nardo Ferdinando: Modifiche alle norme sul riconoscimento dei figli naturali (2900); Ciampaglia: Riapertura dei termini per l'azione tendente al riconoscimento della paternità dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 (3310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Chiariello e Finizzi; Carraro e Coppola; Vignola ed altri; Dal Canton Maria Pia ed altri, concernenti: « Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile », approvati, in un testo unificato, dal Senato; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Baslini: « Riammissione in termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità »; di Nardo Ferdinando: « Modifiche alle norme sul riconoscimento dei figli naturali »; Ciampaglia: « Riapertura dei termini per l'azione tendente al riconoscimento della paternità dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 13 ottobre era stata iniziata la discussione sulle generali.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. In effetti, in quella occasione discutemmo questo argomento, decidendo poi di sospendere il nostro giudizio, per una questione di carattere procedurale. Infatti, il provvedimento pervenutoci dal Senato consta di due parti distinte, delle quali la prima ha un contenuto sostanzialmente analogo (in qualche caso addirittura identico) a quello delle proposte di legge Baslini, di Nardo Ferdinando e Ciampaglia, in quanto tende a sanare una situazione di ingiustizia che si è venuta a creare nei confronti dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939. Bisogna al riguardo premettere che il codice civile del 1942 ha ampliato, rispetto al codice del 1865, i casi di ammissibilità della dichiarazione giudiziale di paternità; tuttavia, in base ad una disposizione transitoria, venne stabilito che per i figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 rimanesse in vigore la vecchia normativa, più restrittiva. Tale disposizione fu, con sentenza del febbraio 1963, dichiarata dalla Corte costituzionale non conforme ai principî costituzionali, e quindi dichiarata nulla; tuttavia, a causa dell'avvenuta decorrenza del termine di prescrizione di due anni dal raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'articolo 271 del vigente codice, gli interessati non hanno potuto in pratica esercitare il diritto loro riconosciuto dalla citata sentenza della Corte.

L'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato, e le proposte di legge Baslini, di Nardo Ferdinando e Ciampaglia, tendono appunto a eliminare gli ostacoli che si frappongono all'effettivo esercizio, da parte dei figli nati prima del 1° luglio 1939, dei diritti ad essi riconosciuti.

In relazione a questo aspetto, tutti i componenti la Commissione si sono trovati sostanzialmente d'accordo.

La seconda parte del testo pervenutoci dal Senato – e precisamente l'articolo 2 – concerne invece la disciplina dell'ammissibilità della azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Si tratta, in sostanza, di una modifica dei principî contenuti nel vigente articolo 274 del codice civile. E fu proprio per questo motivo che, nella seduta del 13 ottobre, decidemmo di sospendere la discussione del provvedimento. Infatti la materia trattata interferisce con la riforma del diritto di famiglia, come è evidenziato dal fatto che una norma contenuta nel testo unificato delle proposte di legge relative a tale argomento si occupa appunto dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità.

Ora, a seguito delle intese nel frattempo raggiunte in seno al Comitato ristretto per la riforma del diritto di famiglia e in Commissione, nel successivo esame della riforma stessa, si è addivenuti ad esprimere – in materia di ammissibilità dell'azione – un ampio consenso intorno alla formulazione contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 3585.

A questo punto, essendo venuta meno ogni possibilità di contrasto tra la impostazione da noi seguita in materia di diritto di famiglia e quella che si riflette nel provvedimento pervenutoci dal Senato, sarei dell'avviso – dal punto di vista procedurale – di approvare questo ultimo, senza alcuna modifica (e quindi in via definitiva), in considerazione del fatto che esso tende a sanare una situazione di discriminazione nei confronti dei figli naturali nati prima del 1939. In tal modo, il provvedimento in questione potrebbe entrare in vigore entro brevissimo tempo (l'articolo 3, infatti, ne stabilisce l'entrata in vigore dal giorno della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*), mentre le proposte di legge Baslini, di Nardo Ferdinando e Ciampaglia rimarrebbero assorbite. Nel contempo, verrebbe anticipata una norma, in materia di riforma del diritto di famiglia, sulla quale la Commissione ha già raggiunto l'accordo.

Naturalmente sarà poi necessario, in sede di coordinamento del testo legislativo sul diritto di famiglia, tenere presente l'avvenuta approvazione della norma in questione.

SPAGNOLI. Le osservazioni della collega Martini, a mio avviso, possono essere condivise. È vero che il testo legislativo pervenutoci dal Senato meriterebbe, per quanto concerne l'articolo 2, taluni rilievi; tuttavia, per ragioni di concretezza, al fine di favorire il rapido esaurimento dell'*iter* legislativo del provvedimento, la cui importanza si misura soprattutto in ordine all'articolo 1, riteniamo di dover accogliere le proposte testé avanzate dalla onorevole Martini: tanto più che lo stesso articolo 2 non è in contrasto – quanto meno – con l'impostazione accolta dalla Commissione in materia di diritto di famiglia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CASTELLI, *Relatore*. Vorrei soltanto osservare che la materia non è esaurita con l'approvazione del disegno di legge proveniente dal Senato.

In realtà con questo provvedimento (è il caso di segnalarlo ulteriormente) viene solo disciplinata in modo diverso la procedura per la dichiarazione giudiziale di paternità dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 e, in particolare, viene stabilita la possibilità di proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello contro la decisione del tribunale sull'ammissibilità dell'azione.

Si prevede altresì che le risultanze dell'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale sono messe a disposizione delle parti, le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione, hanno facoltà di esaminarle e di depositare memorie illustrative. Si tratta quindi di modifiche di dettaglio alla normativa attuale.

Il Comitato ristretto comunque è giunto alla conclusione di non ritardare ulteriormente la trasformazione in legge di questo provvedimento, e propone di approvarlo così come ci perviene dal Senato, riservandoci di introdurre modifiche all'articolo 269 del codice civile (nell'ambito della riforma del diritto di famiglia), al fine di dare senso compiuto alla nuova impostazione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con quanto esposto dai relatori.

PRESIDENTE. A seguito degli orientamenti emersi nel corso della discussione sulle linee generali, ritengo possa essere scelto come testo base il disegno di legge n. 3585. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1° luglio 1939 anche nei casi previsti ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche successivamente a tale termine, purché entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purché entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 274 del codice civile è sostituito dal seguente:

(*Ammissibilità dell'azione*)

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Reale Oronzo ed altri n. 503, Ruffini e Martini Maria Eletta n. 703, Brizioli n. 793, Darida n. 1174, Iotti Leonilde ed altri n. 1378, Guidi ed altri n. 1821, Fortuna ed altri n. 3488, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri, Ruffini e Martini Maria Eletta, Brizioli, Darida, Iotti Leonilde ed altri, Guidi ed altri, Fortuna ed altri, concernenti la riforma del diritto di famiglia.

Riprendiamo in esame alcuni degli articoli accantonati nelle precedenti sedute.

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. - *Violenza, errore e dolo.* — Il matrimonio può essere annullato quando il consenso di uno o di entrambi gli sposi è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di tale gravità da costituire un vizio di consenso.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore su qualità essenziali dell'altro tali che il coniuge non avrebbe contratto il matrimonio se le avesse conosciute. L'errore deve riguardare:

1) l'identità della persona;

2) una condanna all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

3) due o più condanne a pena detentiva pari o superiore a tre anni per i delitti previsti dagli articoli 519, 521, 523, 524 e 564 del codice penale, ovvero per istigazione o costrizione alla prostituzione nonché per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

4) una malattia che comporti un grave pericolo per la prole o per l'altro coniuge;

5) una malattia, fisica o psichica, o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio ».

Per il terzo alinea il Comitato ha predisposto due formulazioni alternative:

(*Testo* CASTELLI-MARTINI MARIA ELETTA).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato provocato con dolo dall'altra parte sulle situazioni previste dal comma precedente, o su altre di analoga gravità, tali da far ritenere che, se conosciute antecedentemente, avrebbero distolto dal contrarre il matrimonio medesimo.

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato provocato con dolo dell'altra parte su situazioni e fatti di rilevante gravità, tali da far ritenere che, se conosciuti antecedentemente, avrebbero distolto dal contrarre il matrimonio medesimo.

Il quarto alinea, invece, è stato redatto dal Comitato ristretto in un unico testo:

« L'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio e non può in alcun caso essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge ha riacquistato la sua piena libertà o conosciuto l'errore o scoperto il dolo ».

L'onorevole Cavaliere ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. - *Violenza, errore e dolo.* — Il matrimonio può essere annullato quando il consenso di uno o entrambi gli sposi è stato estorto con violenza, anche morale, purché di tale gravità da costituire un vizio di consenso.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello degli sposi il cui consenso è escluso per effetto di errore su qualità essenziali dell'altro, tali che il coniuge non avrebbe contratto il matrimonio se le avesse conosciute.

L'errore deve riguardare:

1) l'identità della persona;

2) una condanna all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici di reclusione, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi;

3) una o più condanne a pena detentiva pari o superiore nel complesso a tre anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 519, 521, 523, 524 e 564 codice penale e dall'articolo 3, n. 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

4) una malattia che comporti un grave pericolo per la prole o l'altro coniuge;

5) una malattia fisica o psichica tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio.

Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato provocato con dolo dall'altra parte sulle situazioni previste dal comma precedente.

L'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla celebrazione del matrimonio e non può in alcun caso essere promossa se vi è stata coabitazione per sei mesi dopo che il coniuge ha riacquistato la sua piena libertà o conosciuto l'errore o scoperto il dolo ».

Poiché il presentatore è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere i nn. 2 e 3 del secondo alinea.

Sostituire il terzo alinea con il seguente:

« Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato provocato con dolo dell'altra parte sulle situazioni previste dal comma precedente o su situazioni o fatti di rilevante gravità, tali da far ritenere che, se conosciute antecedentemente, avrebbero distolto dal contrarre il matrimonio medesimo ».

Sostituire il quarto alinea con il seguente:

« L'azione può essere proposta entro un anno dal momento in cui il coniuge ha riacquistato la sua libertà o conosciuto l'errore o scoperto il dolo.

L'azione non può in alcun caso essere proposta se il coniuge, dopo aver riacquistato la sua piena libertà o conosciuto l'errore o scoperto il dolo, abbia manifestato, con un comportamento non equivoco, la perdurante volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale, o vi sia stata coabitazione ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

L'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento:

Al n. 2 del secondo alinea, sopprimere le parole da: « esclusi », *a:* « sociale ».

Poiché l'onorevole La Loggia non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. - *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con vio-

lenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è escluso per effetto di errore sull'identità della persona o sulle qualità personali di carattere essenziale.

L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale, qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) una grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

2) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

3) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

4) l'esistenza di una condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione;

5) l'esistenza di fatti commessi anteriormente alla celebrazione del matrimonio, qualora gli stessi diano luogo alle condanne previste dal numero precedente;

6) altri fatti di analoga rilevante gravità.

L'azione non può essere proposta se non vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge ha riacquistato la piena libertà o conosciuto l'errore ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 16 ha avuto diverse elaborazioni, giustificate dal fatto che è uno dei più importanti e controversi nell'ambito della riforma del diritto di famiglia. Il Comitato ristretto, in una prima fase, aveva proposto due soluzioni alternative; successivamente il Governo aveva ritenuto di adottare una terza impostazione. Dopo ampio dibattito, la Commissione era giunta alla risoluzione di demandare al Comitato ristretto lo studio di un testo che tenesse conto dei diversi punti di vista emersi nel corso della discussione.

La nuova formulazione al nostro esame, trasfusa nell'emendamento che reca la mia firma, presenta differenze sostanziali rispetto alle impostazioni precedenti, ed affronta organicamente sia la disciplina della violenza che quella dell'errore.

Il primo alinea riguarda, in modo particolare, l'impugnazione del matrimonio, nell'ipotesi che il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale.

Certamente, i colleghi rammentano come il dibattito, in ordine a questo argomento, si fosse accentrato in notevole misura nella ricerca di una formulazione giuridica sufficientemente ampia, ma non troppo lassa, in materia di timore reverenziale. Da un lato, infatti, si riteneva necessario ammettere la impugnazione del matrimonio ogni volta risultasse che non era stata salvaguardata la libertà nell'espressione del consenso di uno dei nubenti; d'altro canto sorgeva la preoccupazione, di segno opposto, che una formula eccessivamente lata aprisse praticamente la prospettiva dell'impugnazione di qualsiasi matrimonio. Nel quadro della regolamentazione dell'annullamento come figura giuridica autonoma, era proposito generale quello di evitare che esso divenisse il surrogato di un altro istituto, oggi presente nella nostra legislazione: lo scioglimento del vincolo matrimoniale.

In questa prospettiva è parso opportuno al Comitato seguire il criterio indicato dal Governo con un suo emendamento. Di conseguenza, il timore reverenziale viene considerato motivo di annullamento soltanto quando sia « di eccezionale gravità ».

Devo far rilevare che nel testo unificato si parlava di « timore reverenziale di tale gravità da costituire un vizio di consenso ». In effetti, tale definizione pare tautologica e nel contempo suscettibile di contraddittorie interpretazioni.

Tutt'altra materia è disciplinata dal secondo e dal terzo alinea dell'artcolo 16 (nella formulazione proposta con il mio emendamento sostitutivo): vi si affronta il problema dell'annullamento per vizio di errore.

È necessario rammentare che il Comitato ristretto, nella preparazione del testo unificato, non era giunto ad un accordo sul punto in esame, ed aveva sottoposto alla Commissione due formulazioni alternative che riflettevano, sostanzialmente, diverse tesi. Vi era chi sosteneva la necessità di prevedere ipotesi tassative per l'errore, in modo da non lasciare margini per una interpretazione di tipo analogico; altri, per contro, ritenevano di dover distinguere l'ipotesi dell'errore – per la quale accettavano una casistica rigorosa, ma non tassativa – da quella del dolo, per la quale, invece, consideravano necessario sancire la possibilità di im-

pugnativa per annullamento al di fuori di qualunque limitazione.

La soluzione che è stata accolta ed è trasfusa nel mio emendamento contiene una indicazione di casi, che non è da considerare tassativa, ma indubbiamente costituisce un limite alla discrezionalità del magistrato. Sono indicate cinque ipotesi, sulle quali può cadere l'errore; esse rappresentano, sostanzialmente, i casi nei quali mancano i requisiti fondamentali della personalità di uno dei nubenti su cui l'altra parte aveva pieno diritto di fare affidamento. La sussistenza di queste condizioni obiettive non è però, da sola, sufficiente a giustificare una pronuncia di annullamento, ma, accanto ad essa, deve entrare in gioco la rilevanza soggettiva dell'errore sulla volontà dell'altro coniuge.

Le cinque ipotesi sono: *a*) la grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio; *b*) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale; *c*) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; *d*) una condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione; *e*) la la commissione, anteriormente alla celebrazione del matrimonio, di fatti che diano luogo alle condanne di cui alla lettera precedente. Accanto ad essi vi è una sesta ipotesi più generica: « fatti di analoga e rilevante gravità ». La formula adottata esclude la limitazione assoluta della possibilità di annullamento ai cinque casi esemplificati, ma crea un vincolo notevole all'interpretazione di tipo analogico da parte del magistrato; questi non potrà considerare scontata la domanda di annullamento se non sussistono fatti che siano nel contempo gravi e analoghi a quelli ipotizzati dalla normativa legislativa.

Io penso che questa soluzione (che fatalmente è una soluzione compromissoria) possa essere accolta dalla Commissione in quanto soddisfa alle esigenze che erano alla base sia dell'emendamento del Governo, sia dei testi alternativi presentati dal Comitato ristretto.

SPAGNOLI. Io sono d'accordo con la soluzione adottata dal Comitato ristretto, anche se, essendo stata raggiunta – come diceva l'onorevole Castelli – dopo notevole travaglio, presenta alcuni aspetti formali che potrebbero essere criticati.

Mi pare comunque che questa via di uscita consenta di conciliare esigenze diverse e di conseguire quindi un risultato unitario e degno di considerazione.

L'unico rilievo che mi sembra di dover evidenziare si riferisce al punto 4), ove ritengo debba escludersi, a somiglianza di quanto è stato fatto anche nella legge sul divorzio, il caso di reati politici e di quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, per i quali sono concesse attenuanti.

Non ritengo infatti che l'aver riportato una condanna per reati politici possa legittimare un'azione di annullamento, e lo stesso vale per reati per i quali siano state concesse attenuanti di particolare valore morale o sociale. Presenterò al riguardo un subemendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come il relatore ha egregiamente esposto, questo articolo è il frutto di una maturata ponderazione e raccoglie in sé i punti non divergenti, ma certamente diversi, che nel corso della discussione erano emersi. E quindi il Governo, proprio per facilitare il raggiungimento di una intesa tra le varie parti politiche, aveva prospettato una duplice soluzione, e cioè l'elencazione di una serie di ipotesi nelle quali fosse consentita la impugnativa per effetto dell'errore, oppure una dizione che, senza scendere nei casi concreti, rendesse i motivi che giustificano l'impugnativa stessa particolarmente gravi e rilevanti. Si è alfine ritenuto di accedere alla prima di queste due tesi, sia pure con qualche modifica e con l'introduzione di una formula – al n. 6 – che rende, come è già stato opportunamente fatto rilevare, l'elencazione delle ipotesi non tassativa ma esemplificativa, anche se tale, comunque, da costituire un limite alla facoltà interpretativa del magistrato.

Il Governo ritiene quindi che, sostanzialmente, i motivi ispiratori del suo emendamento abbiano trovato concreto accoglimento nella formulazione che l'onorevole Castelli ha proposto, a nome – è da ritenere – dell'intero Comitato ristretto; esprime, pertanto, in relazione a tale formulazione, parere favorevole.

Per quanto attiene al subemendamento preannunciato dal collega Spagnoli, si riserva di dare un giudizio più preciso al momento opportuno. Ritiene infine di sottoporre alla Commissione un rilievo per quanto attiene alla disposizione di cui al n. 4) del terzo alinea. Questa norma si riferisce ad uno degli elementi su cui cade l'errore dell'altro coniuge,

che viene individuato nella « esistenza di una condanna alla reclusione » non inferiore a certi limiti minimi. Ora, è necessario chiarire cosa si intende richiamare con l'espressione « esistenza di una condanna ». Si vuole far riferimento ad una sentenza definitiva di condanna, o anche ad una sentenza di primo grado? Io ritengo che si debba pensare ad una sentenza definitiva, anche perché una sentenza soggetta a gravame non costituisce – in base al principio costituzionale della presunzione di innocenza – titolo di colpa.

CASTELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo, pertanto, propone che l'espressione « condanna » venga sostituita con la seguente: « sentenza definitiva di condanna ».

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Castelli:

Al n. 4 del terzo alinea, dopo le parole: cinque anni, *aggiungere le altre*: esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.

SPAGNOLI. Questo subemendamento è già stato da me illustrato.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Castelli:

Al n. 4 del terzo alinea, dopo le parole: l'esistenza di una, *aggiungere le altre*: sentenza definitiva di.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di quella modifica di cui, precedentemente, ho motivato l'opportunità. Il subemendamento, quindi, deve considerarsi già illustrato.

CASTELLI, *Relatore*. Su di esso, come avevo preannunciato, esprimo parere favorevole.

Il subemendamento Spagnoli, invece, desta in me alcune perplessità. È indubbio, infatti, che nella maggior parte dei casi la posizione morale di chi commette un reato per motivi politici o di particolare valore morale e sociale è ben diversa da quella di chi (per fare un esempio) commette un delitto contro la moralità pubblica o il buon costume. Tuttavia, è bene considerare il problema anche sotto una luce diversa, verificando se la consumazione di quei tipi di reato cui fa riferimento il subemendamento Spagnoli sia suscettibile di influire sulla personalità di chi li compie in modo tale che il coniuge non possa considerarsi tratto in errore sulla valutazione della « moralità » dell'altro. Vorrei fare un'ipotesi concreta, seguendo il consiglio del collega Oronzo Reale che, in una delle precedenti sedute, ci ha esortato a tenere presenti le conseguenze pratiche delle norme che elaboriamo sul piano astratto. Io penso al caso della figlia di un partigiano assassinato nel corso della guerra civile, la quale sposi un individuo che, nello stesso periodo, abbia assassinato o torturato dei partigiani. Se questo individuo viene condannato, per tale sua attività, ad una pena detentiva di rilevante entità, mi sembra difficile escludere che la condanna, per quanto connessa a reati di natura politica, sia tale da consentire a seguito della individuazione di caratteristiche morali prima sconosciute, l'annullamento del matrimonio.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Castelli, ella sa che i casi della vita sono pressoché infiniti: non mi sembra, però, che sia da prendere in considerazione, sul punto in esame, un'ipotesi così eccezionale.

CASTELLI, *Relatore*. Probabilmente molte ipotesi, che noi prendiamo in considerazione, rivestono carattere eccezionale; tuttavia, ciò non esclude che possano in concreto verificarsi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Comunque, il decorso del tempo rende sempre meno attuali eventualità del tipo di quella cui ella faceva riferimento.

CASTELLI, *Relatore*. Mi auguro che eventi del genere non abbiano a verificarsi. Tuttavia, poiché dobbiamo cercare di seguire criteri di logica e sistematica giuridica, non possiamo sancire che, ove si verifichino ipotesi di questo tipo, sia escluso nell'altro coniuge l'errore nel valutare le qualità essenziali della persona con cui ha contratto matrimonio.

Sarei, quindi, tendenzialmente contrario ad accogliere il subemendamento Spagnoli, se non vi fosse la disposizione di cui al n. 6, nella quale potrebbe rientrare l'ipotesi da me segnalata e considerata dal rappresentante del Governo del tutto eccezionale. Tenendo presente il fatto che l'esigenza da me prospettata può

ritenersi validamente salvaguardata dalla norma che ho ora richiamato, penso di poter esprimere parere favorevole anche al subemendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo esprime parere favorevole riguardo al subemendamento Spagnoli.

Volendo entrare in una analisi più dettagliata, dovrei dire che, per quanto attiene alla prima parte di tale subemendamento, nessuna remora si frappone, a giudizio del Governo, all'adozione del principio che esclude dalle ipotesi di errore essenziale quelli concernenti l'esistenza di condanne per reati politici.

Qualche perplessità potrebbe invece sussistere per la restante parte del subemendamento, la quale forse potrebbe essere soppressa, con l'intesa che l'ipotesi in essa contemplata è ricompresa nella disposizione di cui al n. 6.

Tuttavia il Governo non ritiene di avanzare una proposta formale in questo senso, e ribadisce il suo parere favorevole sull'intero subemendamento Spagnoli, raccomandando altresì l'approvazione del subemendamento governativo, e confermando l'accettazione dell'emendamento Castelli.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Cavaliere, Bozzi, Papa e La Loggia sono assenti, si intende che abbiano ritirato i loro emendamenti.

Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

CASTELLI, *Relatore.* Desidero ribadire che sono favorevole al subemendamento Spagnoli, con l'intesa che nella norma di cui al n. 6 deve considerarsi ricompresa l'ipotesi alla quale facevo precedentemente riferimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento del relatore Castelli, modificato dai due subemendamenti testé approvati, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 16 rimane, pertanto, così formulato:

ART. 16.

L'articolo 122 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 122. - *Violenza ed errore.* — Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore reverenziale di eccezionale gravità.

Il matrimonio può essere altresì impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è escluso per effetto di errore sull'identità della persona o sulle qualità personali di carattere essenziale.

L'errore sulle qualità personali è di carattere essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

1) una grave malattia fisica o psichica o una anomalia tale da costituire grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio;

2) l'esistenza di deviazioni sessuali che costituiscono ostacolo al normale svolgimento della vita coniugale;

3) l'esistenza delle condizioni che possono legittimare una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza;

4) l'esistenza di una sentenza definitiva di condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale, o non inferiore a due anni ove si tratti di delitti contro la moralità pubblica o il buon costume o concernenti la prostituzione;

5) l'esistenza di fatti commessi anteriormente alla celebrazione del matrimonio, qualora gli stessi diano luogo alle condanne di cui al numero precedente;

6) altri fatti di analoga rilevante gravità.

L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge ha riacquistato la piena libertà o conosciuto l'errore ».

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

L'articolo 123 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 123. - *Impotenza.* — L'impotenza perpetua, così assoluta come relativa, quando

è anteriore al matrimonio, può essere proposta come causa di nullità dall'uno o dall'altro coniuge.

L'impotenza di generare può essere proposta come causa di nullità del matrimonio solo se uno dei coniugi manca di organi necessari per la generazione. L'azione spetta all'altro coniuge, purché non abbia avuto conoscenza di questo difetto prima del matrimonio, e non può essere proposta trascorso un anno da quando egli ne abbia avuto conoscenza ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

L'articolo 123 del codice civile è abrogato.

CASTELLI, *Relatore*. La formulazione testé approvata dell'articolo 16 viene sostanzialmente ad assorbire la disciplina che era contenuta nell'articolo 123 del vigente codice civile. Diviene pertanto del tutto superfluo lo articolo 18 del testo del Comitato ristretto e credo che la Commissione non avrà nessuna obiezione ad accettare il precetto abrogativo, tanto più che il Governo, in sede di Comitato ristretto, ha espresso parere favorevole.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento Castelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli accettato dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 18 resta pertanto formulato nel testo dell'emendamento del relatore.

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

Dopo l'articolo 145 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 145-*bis*. – *Obbligazioni nell'interesse della famiglia*. – Entrambi i coniugi possono contrarre obbligazioni nell'interesse della famiglia.

Per gravi motivi il giudice, a richiesta di uno dei coniugi, può privare l'altro del potere di contrattare in nome e per conto della famiglia ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 26 era stato accantonato in relazione ad altre norme poi approvate nella seduta precedente.

Non pare (nel quadro dell'impostazione che la Commissione ha ritenuto di adottare) che debbano essere apportate modifiche al testo predisposto dal Comitato ristretto a cui anche il Governo (sempre in conseguenza di decisioni prese su articoli precedenti) ha dato la sua adesione.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 26.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 95, per il quale il Comitato ristretto aveva predisposto due formulazioni alternative.

ART. 95.

(*Testo* CASTELLI-RUFFINI).

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. – *Termini dell'azione di disconoscimento*. — L'azione di disconoscimento, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, deve essere proposta dal marito nel termine di un anno che decorre:

dal giorno della nascita, quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio;

dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale, se egli era lontano.

In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto questa notizia.

L'azione di disconoscimento da parte del figlio deve essere proposta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. – *Termini dell'azione di disconoscimento*. — L'azione di disconoscimento della partenità da parte della moglie deve essre proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

Tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235 il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto la notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 95 con il seguente:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. - *Termini per l'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della moglie deve essere proposta nel termine di un anno dalla nascita del figlio.

Tanto nel caso dell'articolo 233 che nel caso dell'articolo 235 il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale ove egli ne era lontano. In ogni caso se egli prova di non aver avuto la notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, tanto nel caso dell'articolo 233 quanto nel caso dell'articolo 235, entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione di disconoscimento da parte del curatore speciale, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 235, deve essere proposta entro un anno dalla nascita del figlio ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunciato al suo svolgimento.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 95 con il seguente:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. - *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di sei mesi che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ha avuto detta notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio entro sei mesi dal compimento della maggiore età o dalla succcessiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Lo do per svolto.

CASTELLI, *Relatore.* L'articolo 95 rappresenta uno dei punti in relazione ai quali si è pervenuti alla composizione di posizioni contrapposte.

Oggetto della norma è il disconoscimento di paternità proposto dal padre, dalla madre e dal figlio, se maggiorenne.

Nel testo del Comitato ristretto erano contenute due formulazioni alternative (una mia e dell'onorevole Ruffini, l'altra degli onorevoli Guidi e Spagnoli). La differenza riguardava solo la eventuale legittimazione attiva della madre. Si riteneva da parte di alcuni che non fosse consigliabile capovolgere *in toto* l'attuale disciplina, sembrava pericoloso concedere alla madre il potere di agire per il disconoscimento ogni qual volta l'avesse ritenuto opportuno. Era stata di conseguenza avanzata la proposta di affidare al tribunale la nomina di un curatore speciale al figlio minore per il promovimento dell'azione sia nell'ambito dell'articolo 233, sia del 235.

Successivamente, rimeditata la questione, si è ritenuto che quelle esigenze, che consi-

gliavano la fissazione di divieti all'esercizio dell'azione da parte della madre, potessero essere meglio salvaguardate attraverso il mantenimento del « filtro » dell'articolo 269 e la fissazione di un termine breve di scadenza per il disconoscimento della paternità ad iniziativa della madre.

Si è quindi giunti all'accettazione dello emendamento proposto dal Governo, a condizione però che i termini per l'azione di disconoscimento da parte del marito e del figlio siano portati da sei mesi ad un anno. Formalizzo tale richiesta proponendo un emendamento all'emendamento del Governo inteso a sostituire il termine di un anno al termine di sei mesi nei casi da me indicati.

Questa formulazione può sollevare problemi di natura costituzionale dato che più volte la Corte ha affermato la illegittimità di trattamenti diversi non fondati su logiche differenziazioni. Nel nostro caso, però, mi pare difficile sostenere la posizione della madre (che può sapere con certezza a chi appartiene il figlio che ha concepito) sia analoga a quella del padre; credo quindi legittimo stabilire una diversificazione dei termini.

Mi auguro che il Governo voglia accettare i due subemendamenti da me presentati ed auspico che l'articolo al nostro esame trovi il favore della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Castelli ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento del Governo:

Al secondo alinea, sostituire le parole: « sei mesi » *con le altre*: « un anno ».

Al terzo alinea, sostituire le parole: « sei mesi » *con le altre*: « un anno ».

CASTELLI, *Relatore*. Questi subemendamenti sono già stati da me illustrati.

SPAGNOLI. Già in seno al Comitato ristretto avevo sollevato un problema che forse per la rapida chiusura della discussione non è stato adeguatamente preso in considerazione.

Mi riferisco alla situazione particolare in cui si viene a trovare un figlio minorenne allorquando si vede preclusa la possibilità di proporre azione di disconoscimento fino al momento in cui avrà raggiunta la maggiore età.

Tutto sommato a me pare che il diritto di un figlio a non avere un padre puramente legale sia persino preminente rispetto a quello della madre o del padre e meriti una particolare considerazione; considerazione che, d'altra parte, già nel Comitato ristretto, prima che si giungesse all'ammissione della legittimazione attiva della madre, era stata presa in esame: si era pensato, infatti, di rendere ammissibile – attraverso un curatore speciale – l'azione di disconoscimento della paternità da parte del figlio minore.

Pregherei quindi i colleghi di soffermare la loro attenzione su questo punto. La soluzione da me prospettata si impone effettivamente, al fine di colmare una grave carenza. In caso contrario, infatti, noi avremmo tutelato in maggior misura la posizione del padre (stabilendo un termine più ampio, rispetto a quello vigente, per il promovimento dell'azione), avremmo tutelato anche quella della madre, mentre la posizione del figlio, il quale, tutto sommato, è il principale protagonista di una azione che tende a modificare una situazione fittizia, non riceverebbe alcuna considerazione.

In conclusione, ritengo che sarebbe opportuno apportare una modifica al testo dello emendamento governativo, nel senso di consentire al figlio minore di esercitare, attraverso un curatore speciale nominato dal tribunale, l'azione di disconoscimento della paternità.

CASTELLI, *Relatore*. Sulla proposta testé avanzata dal collega Spagnoli, gradirei conoscere il parere del rappresentante del Governo, in quanto proprio da parte sua erano state avanzate le più serie obiezioni a tale impostazione. Devo ricordare all'onorevole Spagnoli che, nell'ultimo alinea dell'articolo 93 del testo elaborato dal Comitato ristretto, era contenuta una formulazione che compiutamente esprimeva il concetto che è alla base della sua proposta. Pertanto, se il rappresentante del Governo ritenesse di superare le proprie perplessità, la Commissione potrebbe decidere di riprendere, in questa sede, tale formulazione, facendone un alinea aggiuntivo all'emendamento del Governo.

SPAGNOLI. La formulazione cui ella, onorevole Castelli, fa riferimento, dovrebbe però a mio avviso essere modificata, sopprimendo il riferimento alla istanza della madre. Diversamente, la norma così introdotta potrebbe essere interpretata come una modifica surrettizia del termine stabilito per il promovimento dell'azione da parte della madre. In altri termini, non dobbiamo fornire alla madre la possibilità – una volta decorso il termine in questione – di iniziare ugualmente l'azione, a nome del figlio.

CASTELLI, *Relatore*. Si possono sopprimere le parole: « su istanza della madre o d'ufficio ». In tale modo, introduciamo una disposizione in base alla quale l'azione di disconoscimento della paternità può essere promossa anche da un curatore speciale del figlio minorenne, nominato dal magistrato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo dichiara di accettare, in relazione al suo emendamento, i subemendamenti Castelli tendenti ad elevare, rispettivamente al secondo ed al terzo alinea, da sei mesi ad un anno i termini per il promovimento dell'azione di disconoscimento, da parte del marito e del figlio che raggiunge la maggiore età. Talune perplessità di ordine costituzionale, che in proposito anche il Governo aveva presenti, possono essere senz'altro superate, sulla base delle valide argomentazioni poc'anzi illustrate dall'onorevole Castelli.

Per quanto attiene, invece, alla proposta dell'onorevole Spagnoli, il Governo ha già espresso ed esprime tuttora parere nettamente contrario. Già altre volte si è discusso su tale aspetto, sia in Commissione che in sede di Comitato ristretto; in questa occasione, quindi, non posso che ripetere ai componenti la Commissione l'invito a valutare a fondo la norma di cui si propone l'introduzione. Si tratta, in sostanza, di attribuire ad un terzo (il curatore speciale) la valutazione degli interessi, certamente assai gravi, che possono portare la parte interessata a rinunciare, oppure a non rinunciare, alla qualifica di figlio legittimo. Per quale motivo si ritiene di poter demandare ad un terzo una decisione di tale rilevanza, e non, invece, di lasciarla alla valutazione del diretto interessato, nel momento in cui questi compirà la maggiore età? Si è pensato a cosa accadrebbe se il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, non si trovasse d'accordo con la decisione del curatore che, promovendo l'azione di disconoscimento, l'ha costretto a rinunziare, irreversibilmente, allo stato di figlio legittimo?

Il Governo, quindi, ritiene che decisioni di questo genere non possano essere delegate ad altri, ma debbano essere lasciate ai diretti interessati: per questo motivo, esprime parere contrario alla modifica suggerita dall'onorevole Spagnoli, facendo tuttavia osservare che lo spirito che anima la stessa non viene meno completamente, poiché il figlio conserva la possibilità di promuovere l'azione dopo il compimento della maggiore età.

IOTTI LEONILDE. Il Governo accetterebbe di abbassare il limite di età per il promovimento dell'azione da parte del figlio, portandolo da 21 anni (cioè dal compimento della maggiore età) a 16 anni?

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La proposta potrebbe essere presa in considerazione; tuttavia mi sembra che, accogliendola, si rischi di entrare in contraddizione con la sistematica del codice. Infatti, mentre un diritto di così rilevante entità potrebbe essere esercitato a sedici anni, altri diritti, indubbiamente meno importanti, non potrebbero essere esercitati se non a ventuno o, in determinate ipotesi, a diciotto anni.

IOTTI LEONILDE. Ma proprio la grande rilevanza del diritto in questione ne giustifica l'esercizio a sedici anni!

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Occorre però tenere presente la maturazione dell'individuo che è titolare del diritto.

SPAGNOLI. La soluzione potrebbe essere quella di stabilire che l'azione di disconoscimento può essere promossa dal pubblico ministero, attraverso un curatore speciale (che è necessario, in quanto il minore non può agire in giudizio), ma su istanza del minore che abbia compiuto i sedici anni. In altre parole, in base a questa impostazione, il pubblico ministero dovrebbe nominare un curatore speciale, al quale però non competerebbe alcuna decisione in merito al promovimento dell'azione, essendovi già una istanza in tal senso dell'interessato.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Un principio di questo genere mi sembra in contrasto con il sistema. Si potrebbe forse, più opportunamente, collegare l'esercizio di tale diritto con quello dei diritti connessi con l'emancipazione, a diciotto anni.

IOTTI LEONILDE. A diciotto anni, in base ad un principio sul quale si è raggiunto l'accordo, verrà stabilito il limite della maggiore età.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Tale principio non è stato però ancora tradotto in legge.

Io vorrei, comunque, pregare il collega Spagnoli di riflettere sul problema. Non credo

che a sedici anni un individuo possa aver raggiunto la maturità necessaria per prendere decisioni su questioni così delicate.

SPAGNOLI. Debbo ripetere quanto ho già rilevato in ordine alla situazione – che definirei drammatica – in cui si trova un soggetto il quale sa che colui che figura come suo padre legale non è in realtà il vero genitore. È evidente che, in queste condizioni, il figlio non si sentirà legato al padre « legale » se non da diritti e doveri che non hanno alcuna base obiettiva, con le conseguenze che sono facilmente immaginabili, anche in ordine ad un certo clima di tensione che facilmente può instaurarsi nell'ambito della vita familiare.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La situazione drammatica deve essere considerata in relazione alla maturità del soggetto.

SPAGNOLI. È per questo che ho parlato dei sedici anni.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che noi abbiamo già approvato l'articolo 113, relativo all'impugnazione da parte del riconosciuto, nel quale si prevede che la madre o un curatore speciale nominato dal tribunale, durante la minore età del riconosciuto, possono impugnare il riconoscimento per difetto di consenso. Già abbiamo un precedente, quindi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi pare che il precedente confermi le argomentazioni del Governo. Nell'articolo 113 si parla dell'azione per impugnare il riconoscimento e, in analogia con la posizione del Governo, si stabilisce che « essa può essere promossa dal figlio entro due anni dal compimento della maggiore età ».

SPAGNOLI. D'altra parte direi che l'azione per il disconoscimento possa equivalere all'azione per l'impugnazione del riconoscimento.

CASTELLI, *Relatore.* Sarebbe opportuno quindi ripetere per l'articolo 95 la stessa formulazione dell'articolo 113.

SPAGNOLI. Propongo il seguente subemendamento:

Aggiungere all'emendamento del Governo il seguente alinea:

« L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale durante la minore età del figlio ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono assolutamente contrario a tale subemendamento anche perché l'onorevole Spagnoli aveva concordato sull'opportunità che la titolarità di tale diritto spettasse al curatore del figlio che avesse almeno compiuto i sedici anni.

CASTELLI, *Relatore.* Il relatore è favorevole al subemendamento Spagnoli, a condizione che venga modificato in questo senso:

« L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

SPAGNOLI. Accetto di modificare il mio subemendamento nel senso proposto dall'onorevole Castelli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è ancora sostanzialmente contrario a questo subemendamento, ma si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Propongo due subemendamenti, di natura formale, all'emendamento del Governo. Si tratta dei seguenti:

Al secondo alinea, dopo le parole: dal giorno in cui, *aggiungere l'altra*: ne, *conseguentemente, dopo le parole*: ha avuto, *sopprimere l'altra*: detta.

Al terzo alinea, sostituire le parole: dalla successiva conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il riconoscimento, *con le altre*: dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

CASTELLI, *Relatore.* In relazione a tali subemendamenti, esprimo parere favorevole. Confermo, altresì, di accettare l'emendamento del Governo ed il subemendamento Spagnoli, ed insisto sui miei due subemendamenti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo si dichiara senz'altro d'accordo per quanto concerne il primo dei due subemendamenti testé annunziati dal Presidente; si rimette alla Commissione per quanto riguarda il secondo. Conferma altresì l'accettazione dei subemendamenti Castelli, mentre si rimette alla Commissione per il subemendamento Spagnoli.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché gli onorevoli Bozzi e Papa non sono presenti, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo, al secondo alinea dell'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento, accettato dal relatore e dal Governo, da me presentato al secondo alinea dell'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo, al terzo alinea dell'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione, da me presentato al terzo alinea dell'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione, aggiuntivo di un alinea all'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 95, nel testo modificato dai subemendamenti Castelli, Cacciatore e Spagnoli.

(*È approvato*).

L'articolo 95 resta pertanto così formulato:

ART. 95.

L'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 244. – *Termini dell'azione di disconoscimento.* — L'azione di disconoscimento della partenità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è il domicilio coniugale se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non avere avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

L'azione di disconoscimento di paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal tribunale su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni ».

Passiamo all'articolo 97. Ne do lettura:

ART. 97.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. – *Trasmissione dell'azione.* Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine della sua proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre, i discendenti e gli ascendenti, i quali possono proporla entro un anno dalla morte dello stesso o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti, i quali possono proporla entro un anno dalla sua morte o dal raggiungimento a loro volta della maggiore età ».

Ricordo che, in ordine alla formulazione di cui sopra, vi era, nell'ambito dello stesso Comitato ristretto, una posizione diversa da parte degli onorevoli Guidi e Spagnoli, i quali sostenevano l'opportunità di aggiungere, al n. 1, dopo le parole: « del presunto padre », le altre: « o della madre ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 97 con il seguente:

ART. 97.

L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 246. – *Trasmissibilità dell'azione.* – Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine della sua

proponibilità, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

1) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti, i quali possono proporla entro sei mesi dalla morte dei legittimati o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo;

2) nel caso di morte del figlio, i discendenti, i quali possono proporla entro sei mesi dalla sua morte o dal raggiungimento, a loro volta, della maggiore età ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ritengo che tale emendamento non necessiti di illustrazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bozzi e Papa hanno presentato il seguente emendamento:

Al n. 1 del primo alinea, dopo le parole: « presunto padre », *aggiungere le altre*: « o della madre ».

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

CASTELLI, *Relatore*. Segnalo che le decisioni adottate dalla Commissione in merito all'articolo 95 (per il quale è stato accolto nella sostanza, sia pure con il subemendamento Spagnoli, l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo) impongono, conseguentemente, che il testo dell'articolo 97 formulato dal Comitato ristretto venga sostituito con quello dell'emendamento proposto dal Governo.

SPAGNOLI. Il nostro gruppo concorda sulla valutazione espressa dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 97.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo, l'emendamento Bozzi e Papa è assorbito.

L'articolo 97 resta dunque formulato nel testo dell'emendamento governativo.

Passiamo all'articolo 103. Ne do lettura:

ART. 103.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. – *Riconoscimento dei figli incestuosi*. — Il tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, anche morale o sociale, può autorizzare il riconoscimento dei nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo d'affinità in linea retta.

Il tribunale tiene conto altresì dell'ignoranza da parte dei genitori del vincolo tra loro esistente al momento del concepimento ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 103.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. – *Riconoscimento di figli incestuosi*. — I figli nati tra persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

CASTELLI, *Relatore*. Anche l'articolo 103 ha richiesto una elaborazione approfondita e travagliata. È noto che, nel corso di una precedente seduta, il rappresentante del Governo ha giudicato del tutto inaccettabile il testo del Comitato ristretto. Successivamente, dopo un ampio dibattito in sede di Comitato, tenendo presenti i diversi punti di vista, siamo addivenuti ad un accordo di massima su una formulazione che è, appunto, quella contenuta nell'emendamento interamente sostitutivo da me presentato.

Esso stabilisce che i figli nati da persone legate tra loro da un vincolo di parentela (anche soltanto naturale), in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, o da un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciute dai loro genitori, salvo che questi, al tempo del concepimento, ignorassero l'esistenza del vincolo; nel caso uno solo dei genitori sia in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto soltanto da lui.

Come si può rilevare, fino a questo punto, la norma in esame ripete, puramente e semplicemente, il testo del vigente articolo 251 del codice civile.

Vi è poi un elemento di novità, rappresentato dall'alinea col quale si è cercato di andare incontro a esigenze umane, che sono alla base dell'impostazione seguita in tutta la riforma del diritto di famiglia.

Il secondo alinea statuisce che il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

In sostanza si ritiene che, anche nella disciplina dello specifico argomento, si debba assicurare una considerazione preminente all'interesse dei figli. Il riconoscimento della filiazione non può essere in funzione di utilità economico-patrimoniali, ma deve tendere alla creazione di più idonee condizioni di vita per il minore.

Ecco perché al vigente articolo 251 del codice – che si limita a porre divieti – riteniamo di aggiungere la applicazione legislativa di un principio che è ripreso in questa sede, in quanto costituisce l'asse portante dell'impostazione di riforma in tutta la materia del riconoscimento e dell'accertamento giudiziale della filiazione naturale.

Escludiamo l'ipotesi di estensioni eccessive dei casi di riconoscimento dei figli incestuosi (possibilità che aveva giustamente preoccupato il rappresentante del Governo), ma riaffermiamo il principio ispiratore di fondo.

Ci rendiamo perfettamente conto che con questa norma restringiamo in una certa misura, rispetto alla vigente legislazione, l'ambito di esercizio dell'azione di riconoscimento dei figli incestuosi; pensiamo però che, nel caso in esame, e per i motivi esposti, la limitazione sia del tutto giustificata. Per di più le conseguenze di carattere negativo sono ampiamente compensate dalla nuova normativa elaborata in rapporto all'articolo 279 del codice civile.

Tale articolo, che fa riferimento agli obblighi dei genitori nei confronti dei figli non riconoscibili, finirà per disciplinare – a seguito dell'ampliamento delle possibilità di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, disposto con le norme approvate in precedenza – essenzialmente, se non esclusivamente, il caso dei figli incestuosi non riconoscibili.

Con la presente modifica dell'articolo 279 del codice prevediamo infatti che al vecchio principio dell'obbligo, per i genitori, di corrispondere gli alimenti ai figli non riconoscibili, si sostituisca l'affermazione del dovere del genitore di assumere tutti gli obblighi derivanti dalla filiazione naturale, in materia di educazione, istruzione, mantenimento.

Ritengo di poter concludere precisando che abbiamo accolto, per quello che avevano di valido, le osservazioni del rappresentante del Governo, e nello stesso tempo non abbiamo compromesso la situazione dei figli non riconoscibili, i quali vengono tutelati adeguatamente dalla norma modificativa dell'articolo 279, sul piano del mantenimento, della educazione e dell'istruzione.

Per queste ragioni, raccomando l'approvazione del mio emendamento.

SPAGNOLI. Le considerazioni svolte dal relatore ci trovano consenzienti. In realtà, si può dire che ci siamo riportati ad un principio generale, assunto come criterio direttivo per l'intera materia del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio: quello, cioè, in base al quale la disciplina del riconoscimento stesso deve tenere in considerazione soprattutto – o meglio, esclusivamente – l'interesse dei figli.

Per quanto attiene al caso specifico, i componenti il Comitato ristretto erano orientati prevalentemente ad ammettere il riconoscimento in qualsiasi caso, facendo però salvo il controllo sulla sua opportunità, nell'interesse del figlio. Vi erano tuttavia serie obiezioni, da parte del Governo, nei confronti di una impostazione di questo genere, per cui si è ritenuto di seguire una strada diversa. Ciò non toglie che, adottando una opportuna formulazione per quanto attiene alla modifica dell'articolo 279 del codice, si possa pervenire ad una concreta protezione degli interessi dei figli incestuosi non riconoscibili: un accordo in proposito è stato raggiunto in sede di Comitato ristretto e verrà sottoposto alla Commissione nel momento in cui si passerà allo esame dell'articolo 121 del presente testo. Sulla base di questa valutazione, mi sembra si possa dire, nonostante le riserve espresse in precedenza, che la formulazione proposta dal relatore costituisce una idonea soluzione di compromesso tra le opposte esigenze.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero innanzitutto ringraziare il Comitato ristretto e la Commissione per l'attenta valutazione che ha portato alle considerazioni che il Governo stesso aveva prospettato. Mi conforta il fatto di essere tutti concordi in un sottofondo comune che ci gui-

da e che è quello di curare anzitutto e soprattutto gli interessi dei figli, in quanto è su questa linea che il Governo ha sinora operato e desidera ulteriormente operare.

Ci siamo trovati di fronte a questo gravissimo problema, i cui termini sono da un lato dei minori certamente incolpevoli del loro stato e, dall'altro, come ho già avuto occasione di sottolineare in altri momenti della discussione, l'esistenza di un reato che suscita un senso irrefrenabile di riprovazione.

La formulazione adottata dal Comitato ristretto sembra contemperare queste diverse esigenze, precludendo la possibilità del riconoscimento dei figli incestuosi, resa ancor più forte dalla considerazione che il reato di incesto (con la modifica dell'articolo 564 del codice penale prevista dall'articolo 213 del testo unificato) è punito anche se non ne deriva pubblico scandalo. Ciò significa quindi che, a maggior ragione, nessuno riconoscerà un figlio incestuoso perché ciò porterebbe all'apertura automatica di un procedimento penale a suo carico.

È per questo che il Governo, riconoscendo nel testo dell'articolo 103 proposto dall'onorevole Castelli la formulazione migliore finora predisposta, esprime parere favorevole alla approvazione dell'emendamento del relatore.

Colgo l'occasione anche per preannunciare il mio apprezzamento favorevole al nuovo testo dell'articolo 279 del codice civile, concernente la responsabilità per il mantenimento e l'educazione del figlio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 103.

(*È approvato*).

L'articolo 103 risulta pertanto così formulato:

ART. 103.

L'articolo 251 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 251. – *Riconoscimento di figli incestuosi:* — I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.

Il riconoscimento è autorizzato dal tribunale, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio ».

Passiamo all'articolo 114. Ne do lettura:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. – *Dichiarazione giudiziale di paternità.* — La paternità naturale non può essere giudizialmente dichiarata che nei casi seguenti:

1) quando la madre e il presunto padre hanno avuto una relazione continua nel tempo a cui risale il concepimento;

2) quando da sentenza civile o penale ovvero da non equivoca dichiarazione scritta di colui al quale si attribuisce la paternità risulta indirettamente la paternità stessa oppure che nel tempo a cui risale il concepimento la madre ed il presunto padre hanno avuto dei rapporti;

3) quando vi è possesso di stato di figlio naturale;

4) quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento;

5) quando vi sono stati rapporti a seguito di promessa di matrimonio, di abuso di autorità, o di fiducia, di relazioni domestiche al tempo in cui risale il concepimento ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 114 con il seguente:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

ART. 269. – *Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.*

« La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo ».

CASTELLI, *Relatore.* La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è disciplinata nel nuovo testo in modo diverso da quanto previsto a suo tempo dal Comitato ristretto. L'emendamento integralmente sostitutivo è da me presentato a seguito dell'ampio dibattito svoltosi in seno al Comitato ristretto, con l'intervento del rappresentante del Governo.

Abbiamo abbandonato la strada dell'indicazione casistica di ipotesi particolari per lo esercizio dell'azione, già prevista nel codice civile e da noi ampliata nella prima stesura dell'articolo 114.

In quella sede vi era il contrasto – già appianato in precedenti riunioni in sede legislativa – fra chi riteneva di dover restringere l'ambito della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità ad alcune ipotesi, mantenendo nel contempo l'azione « filtro » prevista dall'articolo 274 del codice civile concernente l'ammissibilità dell'azione, e chi, invece, giudicava sufficiente l'esistenza dell'articolo 274 per impedire azioni temerarie e quindi proponeva l'abbandono della sistematica del codice vigente e l'affermazione del principio che la paternità e la maternità naturali potessero essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui fosse ammesso il riconoscimento.

A seguito dell'approvazione nella seduta odierna del disegno di legge proveniente dal Senato (sul quale si era svolto l'accennato dibattito) si prospetta come accoglibile la seconda delle soluzioni discusse. Con essa il diritto di famiglia fa un passo deciso verso l'equiparazione alla disciplina esistente in materia nei paesi più moderni e progrediti e garantisce la possibilità di riconoscimento del loro *status* a quanti, senza colpa, sono nati fuori della famiglia legittima.

Non escludo possano sorgere problemi di natura costituzionale in relazione alla tutela della famiglia legittima. Personalmente ritengo sia garantito il massimo rispetto della norma costituzionale con la distinzione tra dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e la introduzione del figlio illegittimo nella casa familiare.

Distinguendo le due ipotesi, credo si salvaguardino fino in fondo sia i diritti della famiglia legittima sia l'interesse del minore.

SPAGNOLI. Non mi pare che nell'articolo 104, concernente l'introduzione del figlio naturale riconosciuto nella famiglia legittima, sia espressamente previsto che ciò avvenga anche per il figlio il cui riconoscimento è effetto di dichiarazione giudiziale di paternità.

CASTELLI, *Relatore*. Non ho obiezioni da avanzare se si riterrà di stabilirlo esplicitamente, ovvero se si vorrà richiamare in questa sede la disposizione dell'articolo 104.

SPAGNOLI. È un problema che esiste.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Anche in questo caso è presente il problema della non introduzione nella famiglia legittima.

CASTELLI, *Relatore*. Sono del parere che sarebbe sufficiente inserire, come terzo alinea dell'articolo 269, un richiamo all'articolo 252 del codice civile.

SPAGNOLI. Non so se l'attuale codice preveda una limitazione di questo tipo per il caso di dichiarazione giudiziale di paternità.

CASTELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda il caso di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, non essendo le posizioni degli adulterini giudizialmente accertabili, non si configura attualmente l'ipotesi di applicazione della norma.

PRESIDENTE. L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Castelli:

Aggiungere il seguente alinea:

« Si applicano le disposizioni dell'articolo 252 ».

CASTELLI, *Relatore*. Accetto il subemendamento Spagnoli.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo sulla introduzione nell'emendamento di un terzo alinea facente riferimento all'articolo 252 del codice civile.

Accetto inoltre l'emendamento del relatore.

Vorrei peraltro suggerire al relatore di non riprodurre analoga disposizione nel suo emendamento all'articolo 121.

CASTELLI, *Relatore*. Non avrò difficoltà a modificare l'emendamento all'articolo 121.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, nel seguente testo modificato:

Sostituire l'articolo 114 con il seguente:

ART. 114.

L'articolo 269 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 269. – *Dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità*. — La paternità e la

maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 252 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 121. Ne do lettura:

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. – *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

La prova della paternità o della maternità può essere data con ogni mezzo ».

Per il terzo alinea, il Comitato ristretto aveva predisposto due formulazioni alternative:

(*Testo* CASTELLI-MARTINI MARIA ELETTA).

« L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio dall'ente cui spetta per legge l'assistenza o da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà ».

(*Testo* GUIDI-SPAGNOLI).

« L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio dal genitore che esercita la potestà, nei confronti dell'altro genitore. Può essere altresì promossa dall'ente cui spetta per legge l'assistenza o dal tutore nei confronti del genitore o dei genitori ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 121 con il seguente:

ART. 121.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. – *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.

La prova della paternità o della maternità può essere data con ogni mezzo ».

CASTELLI, *Relatore*. Come ripeto per la terza volta nel corso della seduta odierna, esiste una connessione tra le norme contenute in questo articolo e la situazione giuridica che abbiamo disciplinato regolamentando il riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, e particolarmente di figli incestuosi, per i quali per verità abbiamo escluso la possibilità del riconoscimento, salvo alcune ipotesi di carattere eccezionale. Ci preoccupiamo di tutelare la posizione dei figli che non hanno ottenuto, attraverso un atto volontario dei genitori, o mediante una pronuncia dell'autorità giudiziaria, il riconoscimento di uno *status* legittimo e stabiliamo che in ogni caso in cui non possa essere proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Anche questa azione è soggetta alla preliminare valutazione di ammissibilità da parte del tribunale, ai sensi dell'articolo 274; inoltre essa, in conformità alle decisioni che abbiamo adottato in altra sede e per rispetto alla coerenza sistematica, può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che eserciti la patria potestà. È evidente come in questo caso ci si riferisca ai figli che non possono essere riconosciuti o la cui filiazione non può essere giudizialmente dichiarata, attribuendo ad essi una tutela più ampia di quella prevista dall'articolo 279 attualmente vigente e che concerne i casi in cui la paternità o la maternità risultino indirettamente da sentenze civili o penali, da matrimonio dichiarato nullo o da dichiarazione scritta, non equivoca, dei genitori. Siamo in presenza di una duplice estensione: da un lato si amplia la tutela, sotto un profilo quantitativo, attraverso la applicazione a casi che antecedentemente non erano considerati e dall'altra parte si procede ad una rivalutazione qualitativa della posizione dei minori, che costituisce la preoccupazione fondamentale del Comitato ristretto.

Come già preannunciato, non ho difficoltà ad aderire all'invito del sottosegretario Pennacchini, sopprimendo l'ultimo alinea del mio emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo condivide le osservazioni svolte dal relatore, accettando l'emendamento.

SPAGNOLI. A mio avviso il problema si configura in questi termini: noi abbiamo già approvato l'articolo 120, mentre l'articolo 121, sostanzialmente, riguarda i figli incestuosi che costituiscono l'unica categoria non riconoscibile. Quindi, in ogni caso in cui non possa essere proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità noi ci troviamo di fronte al caso dei figli incestuosi perché, appunto, tale azione non può essere proposta a favore di questi soggetti non riconoscibili. Non vi è più scadenza di termini, perché la dichiarazione giudiziale di paternità mi pare sia imprescrittibile. Sorge allora il problema di un coordinamento tra le disposizioni degli articoli 120 e 121 del testo in esame. Se, cioè, in caso di incesto, le indagini sulla paternità o sulla maternità sono vietate (si comprende la *ratio* di questa norma quando si pensa che indagini del genere potrebbero anche condurre a delle condanne penali), come potrà il figlio incestuoso vedere concretamente riconosciuto il proprio diritto al mantenimento, alla educazione e all'istruzione?

CASTELLI, *Relatore.* Probabilmente, alla luce di queste osservazioni, bisogna riconoscere che l'ultimo alinea del mio emendamento non è affatto superfluo. La sua soppressione, infatti, potrebbe favorire una interpretazione giurisprudenziale che, applicando estensivamente il divieto di cui all'articolo 120 del presente testo, tolga al figlio incestuoso la possibilità di ogni ricerca di paternità o di maternità, anche soltanto ai fini di cui al presente articolo (azione per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione).

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Tuttavia, mi sia consentito di osservare che non mi sembra una soluzione molto elegante quella di ripetere la medesima dizione in due distinti articoli del provvedimento in esame. Forse, si potrebbe enucleare tale formulazione da ambedue gli articoli, facendone un articolo a sé.

CASTELLI, *Relatore.* Si tratterebbe di un articolo aggiuntivo, che suonerebbe in questi termini: « Nelle ipotesi previste dagli articoli 269 e 279, la prova della paternità o della maternità può essere data con ogni mezzo ».

SPAGNOLI. Su questo punto sono d'accordo. Rimane, però, il problema della correlazione con l'articolo 120 del testo in esame, relativo al divieto di indagini sulla paternità o maternità, in caso di incesto.

Sarei dell'avviso, in sostanza, di esaminare a fondo la questione in sede di correzioni di forma prima dell'approvazione finale, studiando la possibilità di introdurre una norma che sancisca che le indagini sulla paternità e sulla maternità, in caso di incesto, debbono essere autorizzate dal tribunale, ai fini di cui all'articolo 121.

In effetti, il richiamo contenuto nell'articolo 120 all'ipotesi di cui al n. 4 dell'articolo 269 del codice (nella nuova formulazione che ne dava l'articolo 114 del testo elaborato dal Comitato ristretto) riguardava specificamente la violenza carnale. C'è da dire che, essendosi deciso di superare la casistica di cui all'articolo 114 del testo del Comitato ristretto, il discorso è andato avanti in un altro modo. Tuttavia, la *ratio* della norma era sostanzialmente questa: le indagini sulla paternità o sulla maternità, quando si tratti di ipotesi integranti veri e propri reati, debbono essere autorizzate dal tribunale, per la delicatezza dei problemi che, in casi del genere, inevitabilmente si pongono.

In definitiva, si dovrebbe, in sede di coordinamento, valutare la possibilità di introdurre una formulazione comprensiva di entrambe le ipotesi, la quale stabilisce che, sia in caso di violenza carnale che in caso di incesto, le indagini sulla paternità o sulla maternità debbono essere autorizzate dal tribunale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ma in quali termini è stato approvato l'articolo 120? Qui mi sembra che vi sia una assoluta necessità di coordinamento. Si sta infatti parlando di un riferimento al numero 4 dell'articolo 269 che, nel testo approvato dall'articolo 114 (sostitutivo appunto dell'articolo 269 del codice), mi sembra non esista più.

SPAGNOLI. Come stavo dicendo, io vorrei proporre una norma che sia relativamente limitativa del principio di cui all'ultimo alinea dell'emendamento Castelli, nel senso di stabilire la necessità dell'autorizzazione del tribunale per le indagini sulla paternità o sulla maternità, sia in caso di violenza carnale, sia in caso di incesto.

Mi sembra che, adottando una norma di questo genere, si possano superare tutti i pro-

blemi, anche quelli che si pongono in materia di coordinamento. Rimarrebbe infatti stabilito che la prova della paternità o della maternità, sia nel caso di cui all'articolo 269 del codice che nel caso di cui all'articolo 279, può essere data con ogni mezzo; però, trattandosi di situazioni particolari (incesto o violenza carnale), per le quali sorge il problema di una maggiore cautela, le indagini debbono essere autorizzate dal tribunale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* In concreto, quali sono le sue proposte, onorevole Spagnoli, per quanto attiene all'articolo in esame?

SPAGNOLI. Propongo che si proceda alla approvazione dell'articolo 121 nel testo proposto dal relatore, previa soppressione dell'ultimo alinea, con l'intesa che, in una successiva seduta, il Comitato ristretto si riserva di presentare un articolo aggiuntivo 121-*bis*, concernente l'autorizzazione del tribunale alla ricerca della paternità o della maternità ed alla azione prevista dall'articolo 121 nei casi di incesto e di violenza.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono d'accordo. Faccio rilevare che si pone anche una esigenza di coordinamento per quanto attiene all'articolo 120.

CASTELLI, *Relatore.* Sono d'accordo. Pertanto, fatte salve le modifiche che successivamente verranno apportate in sede di correzioni finali di forma, accetto di modificare il mio emendamento sopprimendone l'ultimo alinea.

PRESIDENTE. Salve le esigenze di coordinamento illustrate dagli onorevoli Spagnoli e Castelli e dal sottosegretario Pennacchini, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 121, nel testo modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 121 resta, pertanto, così formulato:

ART. 121.

L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 279. - *Responsabilità per il mantenimento e l'educazione.* — In ogni caso in cui non può proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

L'azione è ammessa previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 274.

L'azione può essere promossa nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal tribunale su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà ».

Passiamo all'articolo 123. Ne do lettura:

ART. 123.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. - *Divieto di legittimazione.* — Ai fini della legittimazione valgono i limiti e le condizioni previste per il riconoscimento dei figli naturali agli articoli 250 e 251 ».

L'onorevole Castelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 123 con il seguente:

ART. 123.

L'articolo 281 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 281. - *Divieto di legittimazione.* — Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti ».

CASTELLI, *Relatore.* Vorrei segnalare alla Commissione che l'emendamento integralmente sostitutivo da me presentato all'articolo 123 ha natura esclusivamente formale, e quindi non esige un approfondito dibattito: ritengo lo possiamo senz'altro approvare in questa sede, indipendentemente dalla formulazione che riterremo di adottare per l'articolo 121-*bis*.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo concorda sull'opportunità di approvare l'emendamento Castelli.

SPAGNOLI. Anche il gruppo comunista è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore Castelli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 123.

(*È approvato*).

L'articolo 123 resta quindi formulato nel testo dell'emendamento del relatore Castelli.

Passiamo all'articolo 124. Ne do lettura:

ART. 124.

L'articolo 283 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 283. - *Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio.* — I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 124 dovrebbe essere approvato nel testo del Comitato ristretto. In effetti, questa norma era stata accantonata per l'evidente connessione con gli articoli che sono stati discussi nella prima parte della riunione di stamane. La soluzione adottata in merito alle ricordate norme implica il mantenimento dell'articolo 124 nella formulazione elaborata dal Comitato ristretto. Si tratta, praticamente, di una decisione necessitata, a meno che la Commissione non voglia porsi in contrasto con le sue precedenti decisioni.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione l'articolo 124, nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 144. Di questo articolo il Comitato ristretto aveva predisposto due formulazioni alternative.

Gli onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini proponevano il seguente testo:

ART. 144.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. - *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori.

In caso di disaccordo tra i genitori e se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio agli interessi del figlio, il padre può adottare i provvedimenti provvisori, urgenti ed indifferibili.

In ogni caso ciascuno dei coniugi può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il tribunale, sentito il figlio se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

Gli onorevoli Guidi e Spagnoli proponevano il seguente testo:

ART. 144.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. - *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio, fino all'età maggiore o all'emancipazione, è soggetto alla potestà dei genitori che la esercitano di comune accordo.

In caso di serio contrasto ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice per le decisioni unilateralmente assunte dall'altro coniuge.

In entrambi i casi il giudice, sentite le ragioni dei genitori ed il minore, se non è possibile raggiungere una soluzione concordata decide nell'interesse del minore ».

Gli onorevoli Papa e Bozzi propongono il seguente emendamento.

Sostituire l'articolo 144 con il seguente:

ART. 144.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. - *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio, fino all'età maggiore o alla emancipazione, è soggetto alla potestà dei genitori, che la esercitano di comune accordo.

In caso di serio contrasto ciascuno dei coniugi può ricorrere al giudice per le decisioni unilateralmente assunte dall'altro coniuge.

In entrambi i casi il giudice, sentite le ragioni dei genitori e del minore, se non è possibile raggiungere una soluzione concordata decide, in via generale, a quale dei genitori sia conveniente affidare il potere di prendere i provvedimenti definitivi ».

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che abbiano rinunciato ad illustrarlo.

Gli onorevoli Castelli e Maria Eletta Martini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 144 con il seguente:

ART. 144.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. - *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei

genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori.

In caso di disaccordo ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste il pericolo di un grave pregiudizio agli interessi del figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Il tribunale, sentito il figlio, se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

CASTELLI, *Relatore*. L'articolo 144 è praticamente l'unico sul quale, in sede di Comitato ristretto, non è stato possibile raggiungere un accordo che consentisse di presentare una formulazione comune. Il dissenso verte su un aspetto marginale della disposizione in esame e quindi penso che la decisione che sarà adottata – qualunque essa sia – potrà essere alla fine accettata da tutti.

Nell'ambito del Comitato ristretto vi è stata una adesione unanime al testo del mio emendamento integralmente sostitutivo, salvo che per la parte relativa alla possibilità di adozione, da parte del padre, di provvedimenti urgenti e indifferibili. A parere mio e dei colleghi che appoggiano questa impostazione, la norma ha valide giustificazioni, e non lede in alcun modo il principio della parità tra i coniugi. Non vogliamo rimettere in discussione il principio della assoluta parità già accolto dalla Commissione, quando ha stabilito che, nel fissare la residenza, nello stabilire l'indirizzo della vita familiare, nessuno dei due può far prevalere la sua volontà su quella dell'altro e, in caso di disaccordo, è necessario l'intervento del magistrato. Questo principio è riaffermato anche nell'emendamento in esame; si ritiene tuttavia – è opinione personale dei relatori, che la Commissione, spero, vorrà accogliere – che non sia possibile sacrificare le molteplici esigenze della vita alla dialettica di uno schema astratto.

Esistono situazioni nelle quali, essendovi un minore in stato di incapacità di provvedere a se stesso, è indispensabile conferire a qualcuno il potere di adottare immediatamente una decisione, in quanto l'astensione o il ritardo nel provvedere potrebbero provocare conseguenze gravi per il minore stesso. Tale soluzione non costituisce assolutamente lesione dei diritti dell'altro coniuge che può chiedere la revoca del provvedimento in qualsiasi momento. Vi è solo la facoltà di adottare con urgenza una decisione interinale e revocabile, per evitare che una situazione di incertezza e la mancata definizione della persona legittimata ad agire a favore dell'incapace possa danneggiare il figlio.

La scelta della persona del padre non è affatto legata ad un concetto di prevalenza maschile; ho già avuto occasione di affermare che il criterio adottabile può essere diverso: ad esempio, come ho dichiarato, potrebbe essere prescelto il coniuge più anziano. Il riferimento al padre da me proposto è una semplice constatazione dell'*id quod plerumque accidit*, senza pretesa di considerare un dato di esperienza un « valore » giuridico o sociale.

SPAGNOLI. La nostra posizione è chiaramente contenuta nel testo alternativo che è stato predisposto dal Comitato ristretto e non riteniamo che il principio della parità dei coniugi – ripetutamente affermato in tutto il complesso del provvedimento che abbiamo in gran parte già approvato – debba essere toccato e modificato sia pure in considerazione della situazione particolare cui accennava l'onorevole Castelli.

Io credo che situazioni di questo genere trovino una loro soluzione nell'ambito dei rapporti tra i coniugi, senza che si debba giungere a modificare un principio di carattere generale che porterebbe una grave eccezione a uno dei pilastri fondamentali su cui si regge la riforma del diritto di famiglia.

Dichiaro quindi che voterò contro tale disposizione.

PRESIDENTE. Occorre prescegliere un testo base per la discussione di questo articolo. Propongo di prendere come testo base per la discussione l'emendamento dell'onorevole Castelli.

(*Così rimane stabilito*).

SPAGNOLI. Vorrei ribadire che legittimare il padre a prendere provvedimenti nello interesse del figlio fa torto al senso di responsabilità dei genitori che, nei casi eccezionali indicati dall'onorevole Castelli, non darebbero certo molto valore ad una disposizione di legge.

Per dare comunque al nostro voto contrario un carattere di opposizione costruttiva vorrei proporre i seguenti emendamenti all'emendamento Castelli.

Al terzo alinea, sostituire le parole: « il pericolo », *con le parole*: « un incombente pericolo ».

Al terzo alinea, sostituire le parole: « agli interessi del figlio », *con le parole*: « per la salute del figlio ».

Al terzo alinea, sostituire le parole: « il padre », *con le parole*: « un coniuge ».

IOTTI LEONILDE. Volevo anch'io sottolineare che il gruppo comunista è contrario a qualsiasi eccezione al principio della parità tra i coniugi e insisto affinché si delimitino ancor più i casi di potere del padre.

Debbo dire, inoltre, che sarei dell'avviso di ripristinare la dizione del secondo alinea del testo del Comitato ristretto: « La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori ». L'espressione « di comune accordo » ricorre spesso in altre disposizioni ed io quindi riterrei opportuno riprenderla anche in questo caso.

PRESIDENTE. L'onorevole Leonilde Iotti ha presentato il seguente emendamento allo emendamento Castelli:

Al secondo alinea, dopo le parole: « La potestà è esercitata », *inserire le seguenti*: « di comune accordo ».

IOTTI LEONILDE. Per l'illustrazione di questo subemendamento è sufficiente l'osservazione or ora da me effettuata.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*. Vorrei svolgere alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto desidero rilevare che l'intervento di uno dei due genitori riveste carattere di eccezionalità rispetto alla parità che abbiamo stabilito tra i due coniugi. Però noi riteniamo che i genitori debbano intervenire a tutela degli interessi del figlio non solo nei casi in cui sia in pericolo la salute di quest'ultimo, ma anche in circostanze di diversa natura. Inoltre, se noi stabilissimo che il compito di prendere decisioni a salvaguardia degli interessi del figlio spetti ad uno dei due coniugi, mentre l'altro è tenuto ad accettare le deliberazioni assunte dal primo, non sarebbe necessario configurare la possibilità di ricorso al giudice. Se invece stabilissimo che uno dei coniugi è chiamato a decidere, senza ulteriori specificazioni, allora a nostro avviso sarebbe opportuno accogliere la dizione formulata dai colleghi Guidi e Spagnoli. L'onorevole Castelli ha dichiarato di essere pronto a definire con precisione il coniuge al quale spetti tale compito, onde evitare incertezze e ritardi nell'assunzione di decisioni concernenti gli interessi del figlio: infatti, in taluni casi, la mancata assunzione di opportune deliberazioni può arrecare nocumento più di una decisione parziale, o addirittura di una decisione errata. Ecco per quale motivo insistiamo affinché tale incombenza sia affidata ad uno dei genitori: ad esempio, seguendo il costume corrente, al padre. Tale disposizione, tra l'altro, avendo efficacia limitata ai casi di eccezionale gravità, non inficierebbe sostanzialmente il principio di parità tra i coniugi che abbiamo voluto affermare.

CASTELLI, *Relatore*. Per attenuare la formulazione, che è stata definita « economicistica », del testo, si potrebbe sostituire all'espressione « gli interessi del figlio » la dizione « gli interessi personali del figlio », che esclude la riduzione all'aspetto meramente economico della disposizione. In via alternativa posso accettare anche formule diverse, contemplanti, ad esempio, i casi di « incombente pericolo o di grave pregiudizio per gli interessi del figlio ». Non mi sento però di modificare la dizione « il padre può adottare » per i motivi già illustrati dalla collega Martini. Se sostituissimo, come propone l'onorevole Spagnoli, al termine « padre » la parola « coniuge », daremmo vita ad una norma praticamente inapplicabile in quanto non si riuscirebbe a sapere quale è il coniuge che può agire. Sono invece favorevole alla proposta di modifica formale avanzata dalla collega Iotti.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero esprimere parere favorevole al subemendamento Iotti, anche per evitare contrasti con il contenuto dell'articolo precedente. Accetto altresì il subemendamento Spagnoli aggiuntivo della parola: « incombente ». Debbo invece esprimere parere nettamente contrario sugli altri subemendamenti.

L'articolo 29 della Costituzione sancisce la uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con alcuni limiti stabiliti a garanzia dell'unità familiare. Questi limiti non sono individuabili semplicemente in circostanze drammatiche, ma anche in tutto ciò che possa danneggiare, incrinare, colpire in qualsiasi modo la unità familiare. Ora io mi domando: in tutte le norme approvate fino ad ora dalla Commissione, quale deroga è stata mai posta al principio dell'uguaglianza tra i coniugi? Neanche il codice civile che stiamo elaborando prevede alcuna deroga a questo principio: ed è evidente che non si possono sollevare eccezioni di incostituzionalità quando si pongano delle

norme a salvaguardia dell'unità familiare. Ora, nel nostro caso, noi non diamo vita ad una norma di semplice deroga al principio della parità tra i coniugi, ma configuriamo un caso di assoluta necessità di intervento nei confronti del figlio. Quindi, se noi prevediamo la possibilità che si verifichi un caso di grave pregiudizio per gli interessi del figlio (posso, come ho detto, anche accettare la espressione « incombente pericolo »), ma nello stesso tempo non fissiamo una norma che consenta ad uno dei genitori l'adozione di una decisione quando questa sia urgente ed indifferibile, non solo non tuteliamo gli interessi del figlio, ma, nel caso in cui i genitori si trovino in contrasto, arrechiamo nocumento alla stessa unità familiare.

Anzi, io proporrei addirittura - poiché il caso di disaccordo deve ritenersi eccezionale, mentre può verificarsi una diversità di opinioni, senza che sia necessario ricorrere al tribunale - di invertire le due proposizioni di cui si compone il terzo alinea dell'emendamento Castelli. Ciò consentirebbe di porre meglio in evidenza la possibilità che uno dei coniugi prenda una decisione indispensabile, senza che l'altro ricorra al tribunale.

Il Governo, pertanto, propone la sostituzione dell'espressione: « disaccordo », contenuta nel terzo alinea dell'emendamento Castelli, con l'altra: « serio contrasto », nonché la sostituzione dell'espressione: « agli interessi del figlio », con l'altra: « per il figlio ». Non è affatto d'accordo, invece, sulla sostituzione della parola: « padre », con l'altra: « coniuge ». L'esperienza insegna che le diarchie assai raramente consentono di assicurare ad una qualsiasi collettività una sicura guida ed un corretto governo. D'altra parte, può verificarsi l'ipotesi che ambedue i coniugi adottino provvedimenti urgenti e indifferibili di segno opposto: a quale dei due coniugi, in tale caso, dovrà riconoscersi la prevalenza?

Per questi motivi, sono contrario al subemendamento Spagnoli tendente a sostituire la parola: « padre » con l'altra: « coniuge », mentre debbo avvertire che non ho alcuna preferenza pregiudiziale per il padre, nei confronti della madre, quanto alla titolarità dello intervento nei casi di obiettiva urgenza. Potrei accettare anche una impostazione che rivendicasse alla madre, o al coniuge più anziano, il potere di decidere in casi del genere. L'importante è che vi sia chi, nell'ipotesi di un incombente pericolo per il figlio, abbia la possibilità di prendere una decisione, con la necessaria tempestività: su questo credo che non possano esservi dubbi.

Quanto, infine, al subemendamento tendente a sostituire, al terzo alinea dell'emendamento Castelli, le parole: « agli interessi », con le altre: « per la salute », debbo rilevare che esso, in caso di approvazione del subemendamento tendente a sostituire l'espressione: « agli interessi del figlio » con l'altra: « per il figlio », resterebbe precluso.

Questa è dunque la linea che il Governo ritiene di seguire, e che prega la Commissione di voler suffragare con il suo voto, anche se si rende perfettamente conto della corenza dell'impostazione sostenuta da parte del gruppo comunista, il quale, per evidenti motivi di principio, non intende derogare dalle proprie posizioni.

PRESIDENTE. Il Governo propone quindi i seguenti emendamenti all'emendamento Castelli:

Al terzo alinea, sostituire la parola: « disaccordo » *con le altre*: « serio contrasto ».

Al terzo alinea, sostituire le parole: « agli interessi del figlio », *con le altre*: « per il *figlio* ».

Invertire l'ordine delle due proposizioni nelle quali si articola il terzo alinea.

SPAGNOLI. Vorrei far rilevare che, nell'ultimo alinea dell'emendamento Castelli, si stabilisce che il tribunale, prima di decidere, deve sentire il figlio, se questi è maggiore degli anni quattordici. Non si sancisce, invece, l'obbligo di sentire i genitori, che pure era contenuto nell'originario testo dell'articolo 144, nella formulazione proposta dall'onorevole Guidi e da me. Ho quindi ritenuto di presentare un subemendamento, tendente appunto ad affermare tale obbligo.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Spagnoli all'emendamento Castelli è del seguente tenore:

Al quarto alinea, sostituire la parola: « sentito », *con le altre*: « sentiti i genitori e ».

CASTELLI, *Relatore*. Accetto questo subemendamento Spagnoli, nonché l'altro aggiuntivo al terzo alinea della parola: « incombente ». Non accetto gli altri subemendamenti Spagnoli, mentre accetto il subemendamento Iotti e quelli del Governo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concordo con il relatore, e ribadisco che il Governo accetta anche l'emendamento Castelli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione il subemendamento Iotti Leonilde al secondo alinea dell'emendamento Castelli, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore, al terzo alinea dell'emendamento Castelli, tendente a sostituire la parola: « disaccordo », con le altre: « serio contrasto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo, al terzo alinea dell'emendamento Castelli, tendente a sostituire, dopo le parole: « se sussiste », la parola: « il », con le altre: « un incombente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore, al terzo alinea dell'emendamento dello stesso, tendente a sostituire le parole: « agli interessi del », con le altre: « per il ».

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione di questo subemendamento, il subemendamento Spagnoli al terzo alinea dell'emendamento Castelli, tendente a sostituire le parole: « agli interessi », con le altre: « per la salute », è precluso.

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, non accettato dal relatore né dal Governo, al terzo alinea dell'emendamento Castelli, tendente a sostituire la parola: « padre », con l'altra: « coniuge ».

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento del Governo, accettato dal relatore, tendente ad invertire l'ordine delle due proposizioni nelle quali si articola il terzo alinea dell'emendamento Castelli.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli, accettato dal relatore e dal Governo, al quarto alinea dell'emendamento Castelli, tendente a sostituire, dopo le parole: « il tribunale », la parola: « sentito », con le altre: « sentiti i genitori e ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 144 del testo del Comitato ristretto, modificato in base ai subemendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Castelli, l'emendamento Papa e Bozzi è precluso.

L'articolo 144 risulta pertanto così formulato:

ART. 144.

L'articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 316. – *Esercizio della potestà dei genitori.* — Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.

La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. In caso di serio contrasto ciascuno dei genitori può ricorrere al tribunale indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il tribunale, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, adotta le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare ».

Passiamo all'articolo 148. Ne do lettura:

ART. 148.

L'articolo 319 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 319. – *Cattiva condotta del figlio minore.* — Quando il figlio sottoposto alla potestà dei genitori, malgrado l'esercizio dei poteri ad essa inerenti, dà manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere, i genitori possono affidarlo ad un istituto di educazione con l'autorizzazione del presidente del tribunale.

L'autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente al presidente del tribunale, che provvede con decreto senza formalità e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte d'appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero ».

CASTELLI, *Relatore*. All'articolo 148 non sono stati presentati emendamenti. Nel Comitato ristretto si è convenuto di mantenere

la formulazione originaria dell'articolo, già dibattuto e poi accantonato, in una precedente seduta. Il motivo per cui fu deciso l'accantonamento va ricercato nella connessione esistente tra la norma in esame e quella che la Commissione ha poc'anzi approvato. Si può ritenere, a questo punto, che la soluzione adottata a tale riguardo impegna il mantenimento dell'attuale formulazione dell'articolo 148.

SPAGNOLI. Per la verità, io sarei favorevole alla soppressione di questa norma, o – quanto meno – ad uno stralcio di essa dal contesto della riforma del diritto di famiglia. In effetti, la previsione della « cattiva condotta » e delle « manifeste prove di irregolarità di condotta o di carattere », da parte del figlio minore, nonché quella dell'affidamento del minore stesso ad un istituto di educazione, attengono ad una materia che va regolata in altra sede, e cioè in connessione con la disciplina del funzionamento del tribunale per i minorenni, dell'assistenza e della prevenzione nei riguardi dei minori, ecc.

Trattare in questa sede una materia del genere. a mio avviso, non sarebbe giustificato, e potrebbe creare nell'opinione pubblica la pessima impressione che l'unico atteggiamento che si ritiene ammissibile, nei confronti del figlio che dà prova di irregolare condotta, sia un atteggiamento repressivo. Non bisogna dimenticare che la disposizione al nostro esame attiene ad un settore assai delicato, che involge necessariamente il complesso discorso relativo alla prevenzione nei confronti dei minori ed agli strumenti terapeutici per il loro recupero.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che in base al terzo alinea dell'articolo 148 (« Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte d'appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero ») il minore si viene a trovare privo del potere di legittimazione attiva. Come può ricorrere in appello contro la volontà dei genitori se è ancora sotto la loro potestà ?

CASTELLI, *Relatore*. Devo far presente che, se noi respingiamo l'articolo 148, resta in vigore la disciplina attuale. Non mi oppongo però ad un eventuale accantonamento dell'articolo al fine di approfondirne meglio l'esame.

TAGLIARINI. Vorrei proporre l'accantonamento dell'articolo 148, in considerazione del fatto che in seno al gruppo della democrazia cristiana si sta studiando una proposta di legge che rivede tutti i problemi inerenti ai minori. In particolare, si riferisce prevalentemente ai comportamenti devianti dei minori, cercando di ristrutturare proprio il sistema dell'affidamento. Non credo che la mia proposta comporti un eccessivo ritardo nei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Tagliarini.

(*È approvata*).

L'articolo 148 resta pertanto accantonato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'articolo 274 del codice civile » (*Approvato in un testo unificato dal Senato*) (3585):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Sono pertanto assorbite le proposte di legge n. 2806, 2900 e 3310.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Bernardi, Cacciatore, Carta, Castelli, Cataldo, Coccia, Cocco Maria, Dell'Andro, De Poli, Spagnoli, Fanelli, Felici, Gorreri, Guidi, La Loggia, Lospinoso Severini, Manco, Martini Maria Eletta, Micheli Pietro, Morvidi, Padula, Iotti Leonilde, Sabadini, Tagliarini, Traina, Valiante.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO